

COMUNE DI SERLE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI

**(ai sensi dell'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
aggiornato al d.lgs. 116/2020)**

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| Sommario | 2 |
| Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| ART.1 - AMBITO D'APPLICAZIONE, MODIFICHE ED EFFICACIA | 4 |
| ART. 2 - DEFINIZIONI | 4 |
| ART. 3- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – SOSTANZE ESCLUSE | 6 |
| ART. 4 – RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI | 7 |
| Titolo II - GESTIONE DEI RIFIUTI | 8 |
| ART. 5 - PRINCIPI GENERALI | 8 |
| ART. 6 - RACCOLTA DIFFERENZIATA | 9 |
| ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI | 9 |
| ART. 8. LIMITI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE | 12 |
| ART. 9 – CONFERIMENTO NEI CONTENITORI STRADALI. | 12 |
| ART. 10 - DIVIETI | 13 |
| ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI | 14 |
| Titolo III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI | 14 |
| ART. 12 - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 14 |
| ART. 13 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI | 15 |
| ART. 14 - RIFIUTI AGRICOLI | 15 |
| ART. 15 - MATERIALI INERTI | 15 |
| ART. 16 - VEICOLI A MOTORE | 15 |
| ART. 17. OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI | 16 |
| ART. 18 – RIFIUTI DA IMBALLAGGIO | 16 |
| ART. 19 - SFALCI E POTATURE - AUTOCOMPOSTAGGIO | 16 |
| Art. 20. RIFIUTI CIMITERIALI | 17 |
| Titolo IV - GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO | 17 |
| ART. 21 – ZONE E MODALITA' | 17 |
| ART. 22 - SERVIZI SPERIMENTALI | 18 |
| ART. 23 – RACCOLTA E SPAZZAMENTO | 18 |
| ART. 24 – TRASPORTO | 19 |
| ART. 25 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO | 19 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 26 - CESTINI STRADALI | 19 |
| Art. 27_ RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI | 19 |
| ART. 28 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI | 19 |
| ART. 29 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE | 20 |
| TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI DEI CITTADINI | 20 |
| Art. 30 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI | 20 |
| Art. 31 - PULIZIA DEI MERCATI E BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO | 21 |
| Art. 32 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SOSTA TEMPORANEA | 21 |
| ART. 33 - CONCESSIONARI DI AREE PUBBLICHE | 21 |
| Art. 34 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI OBBLIGO RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI. | 22 |
| Art. 35 - OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E FORTI PRECIPITAZIONI. | 22 |
| ART. 36 - VOLANTINAGGIO - CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO | 23 |
| Art.37 - DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO. | 23 |
| Titolo VI - <i>CONTROLLI E SANZIONI</i> | 24 |
| Art. 38 – CONTROLLI | 24 |
| ART. 39 – <i>SANZIONI</i> | 24 |
| Allegato 1 | 25 |
| IL CENTRO DI RACCOLTA | 25 |
| ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA | 26 |
| RIFIUTI AMMESSI NEL CENTRO DI RACCOLTA | 27 |
| CENTRO DEL RIUTILIZZO | 28 |
| OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL CENTRO DI RACCOLTA | 28 |
| OBBLIGHI DEL GESTORE DEL CENTRO DI RACCOLTA | 28 |
| DIVIETI ALL'INTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA | 29 |
| Allegato 2 | 30 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - AMBITO D'APPLICAZIONE, MODIFICHE ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di gestione dei rifiuti urbani nelle varie fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ed è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
2. Il comune effettua la Gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica.
3. Il gestore del servizio pubblico può altresì espletare servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali sulla base di singoli contratti di utenza a corrispettivo.
4. Il presente regolamento supera ogni precedente regolamento in materia e si adegua automaticamente alla successiva normativa inderogabile emessa dallo Stato, dalla Regione Lombardia o da altre autorità competenti in materia.
5. Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
6. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
7. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti e di servizi indivisibili, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento:
 - attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.
 - dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati;

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 si intende per:
 - a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) *rifiuto pericoloso*: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006;
 - b) *rifiuto organico*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dall'industria alimentare;
 - c) *autocompostaggio*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - d) *frazione secca (rifiuto indifferenziato)*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
 - e) *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- f) *imballaggio per la vendita o imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- g) *imballaggio multiplo o imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- h) *imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- i) *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla precedente lettera a) esclusi i residui della produzione;
- l) *produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- m) *detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- n) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
- o) *utenze non domestiche*: le utenze diverse dalle civili abitazioni, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- p) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- q) *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- r) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- s) *riutilizzo*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- t) *recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- u) *riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- x) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- y) *centro di raccolta*: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008;
- z) *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- aa) *raccolta "porta a porta"*: ritiro a domicilio dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;

- bb) *CER/EER*: Catalogo Europeo Rifiuti che classifica i tipi di rifiuti secondo codici (CER/EER) costituiti da sei cifre riunite in coppie (capitolo, processo produttivo, rifiuto);
- cc) *CRS/CNS*: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi.
- dd) *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*: le apparecchiature elettriche ed elettroniche da considerare rifiuti, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui il detentore se ne disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.

Per le restanti definizioni si fa rinvio al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazione ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 3– CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – SOSTANZE ESCLUSE

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, indifferenziati o da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti urbani non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), individuati dall'articolo 4;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e), in particolare vestiario, casse in zinco ed eventuali inerti da attività edilizia;
 - g) i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) i veicoli fuori uso.
4. Sono altresì rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti urbani individuati dall'articolo 4:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, in particolare i rifiuti prodotti nelle superfici adibite alla lavorazione e alla trasformazione della materia;
 - b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
 - e) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli da quelli individuati dall'articolo 4;

5. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
6. Il presente regolamento non si applica:
- a) alle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali:
 - le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento CE n- 1774/2002
 - i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - il terreno in situ, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. Del D. Lgs. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - b) ai sottoprodotti, come definiti dalla normativa di settore (art. 184-bis, d.lgs. 152/2006) ossia alle sostanze ed ai materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
 - c) alle sostanze che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, in quanto sono state sottoposte a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e che soddisfino le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
 - d) ai materiali vegetali, alle terre e al pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

ART. 4 – RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI

1. Sono urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta indifferenziata prodotti da utenze diverse dalle domestiche e indicate nell'Allegato L-quinquies al D. Lgs. 152/2006, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come di seguito elencati e previsti dall'Allegato L-quater al D. Lgs. 152/2006:

| Frazione | Descrizione | EER |
|----------|-------------|-----|
|----------|-------------|-----|

| | | |
|---------------------------------------|--|--------|
| RIFIUTI ORGANICI | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
| | Rifiuti biodegradabili | 200201 |
| | Rifiuti dei mercati | 200302 |
| CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
| | Carta e cartone | 200101 |
| PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
| | Plastica | 200139 |
| LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
| | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi) | 200138 |
| METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
| | Metallo | 200140 |
| IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
| MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
| VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 |
| | Vetro | 200102 |
| TESSILE | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
| | Abbigliamento | 200110 |
| | Prodotti tessili | 200111 |
| TONER | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi) | 080318 |
| INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 |
| VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi) | 200128 |
| DETERGENTI | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi) | 200130 |
| ALTRI RIFIUTI | altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19.
3. Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. *dual use*) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve osservare i seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve esser evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali o energia.
2. Il Comune promuove, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

ART. 6 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla raccolta differenziata dei rifiuti e per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia, il Comune attiverà, d'intesa con il gestore del servizio e fatto salvo quanto meglio specificato nel presente regolamento, la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto urbano:
 - frazione umida, comprendente gli scarti alimentari e di cucina provenienti da utenze domestiche, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione, punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o private, come scarti di potature, sfalci e foglie;
 - vetro
 - legno
 - alluminio
 - altri metalli
 - plastica e/o lattine
 - carta e cartone
 - tessuti, rifiuti tessili e abiti
 - rifiuti ingombranti
 - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - rifiuti di beni in polietilene
 - rifiuti provenienti da attività del "fai-da-te domestico", come oli minerali esausti, accumulatori al piombo, pneumatici, inerti e manufatti ceramici
 - oli esausti
 - rifiuti urbani pericolosi
 - frazione indifferenziata.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani devono essere conferiti alla rete di raccolta predisposta dal gestore del servizio, utilizzando le modalità stabilite e i contenitori a ciò adibiti. Il conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta deve comunque avvenire nei limiti delle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate dall'autorità competente.
2. Prima del conferimento il rifiuto, in particolare l'umido, va conservato in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, prima del conferimento gli utenti devono proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati.

3. Gli utenti devono curare la separazione delle diverse frazioni merceologiche, tanto nel conferimento quanto nella fase anteriore, e il rispetto delle norme specificamente previste per particolari frazioni di rifiuto. Le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'umido, dovranno essere conferite pulite e asciutte, prive di sostanze estranee, ed essere ridotte il più possibile di volume, in particolare, per i cartoni, i contenitori di plastica, le scatole e gli scatoloni e in genere gli imballaggi. Carta e cartone dovranno essere legati in balle o pacchetti, ovvero posti in sacchi di carta o scatole di cartone. La frazione umida dovrà essere racchiusa in sacchetti compostabili e inserita negli appositi contenitori, curandone la perfetta tenuta e chiusura.
4. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti speciali (pericolosi o non) dai rifiuti urbani, provvedendo autonomamente allo smaltimento dei primi, anche sulla base di contratti onerosi con il gestore del servizio pubblico.
5. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori o dei sacchetti predisposti dal gestore del servizio e non possono essere abbandonati al di fuori degli stessi, curando che il coperchio del contenitore rimanga chiuso. I rifiuti che non possano trovare spazio all'interno dei contenitori o che ne impediscano la chiusura devono essere conferiti presso il centro di raccolta.
6. Dall'attivazione del servizio "porta a porta", tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori adibiti alla raccolta e al conferimento individuale (sacchi o bidoni) nei quali devono essere inseriti i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche distinte, curandone la manutenzione e la pulizia. La prima dotazione di contenitori è attribuita gratuitamente in conformità a quanto riportato nell'allegato 2. Ulteriori o successive dotazioni, in caso di smarrimento, sottrazione o deterioramento, la nuova dotazione comporta il pagamento del relativo costo. Saranno invece sostituiti gratuitamente i contenitori danneggiati durante l'espletamento del servizio.
7. I rifiuti, di cui l'utente è proprietario, devono essere conferiti esclusivamente nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dal piano di raccolta (calendario di raccolta) e pubblicizzati sul sito web del Comune o del Gestore, ovvero con altro materiale distribuito alla cittadinanza, curando di limitare l'ingombro del suolo pubblico. Le utenze hanno l'obbligo di conferire i rifiuti nel punto più prossimo alla propria utenza e su suolo pubblico o a margine dello stesso (senza che si renda necessario il transito su aree private), evitando di creare intralcio per la circolazione veicolare. Qualora alcune zone non risultino accessibili da parte dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, il Comune o il Gestore potranno indicare all'utente il punto di raccolta più prossimo alla propria utenza che dovrà utilizzare per il conferimento dei rifiuti; in tal caso potranno essere previste apposite agevolazioni. Le utenze hanno l'obbligo di ritirare i contenitori esposti entro il termine della giornata di raccolta.
8. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, nelle aree appositamente delimitate, entro le quali sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, devono essere rispettate le disposizioni impartite dal gestore del servizio o dai suoi addetti o incaricati ed è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque intralciare o ritardare le attività del servizio. Oggetti o veicoli irregolarmente posizionati verranno rimossi forzatamente, salva l'applicazione a carico del responsabile della prevista sanzione pecuniaria.
9. Lo spostamento e lo svuotamento dei contenitori dedicati alla raccolta sono riservati al personale del Gestore addetto al servizio.
10. Per il rifiuto di carta e cartone, qualora non venga distribuito agli utenti l'apposito contenitore, lo stesso dovrà essere esposto con le medesime modalità di cui agli articoli precedenti ma dovrà essere conferito dagli utenti liberamente, opportunamente legato oppure raccolto in scatole di cartone o sacchi di carta. In tal caso l'utente deve curare il conferimento al fine di evitare che il rifiuto possa disperdersi nell'ambiente a causa degli eventi meteorologici (vento o pioggia).
11. Il trasporto dei rifiuti effettuato da enti od imprese deve essere accompagnato dalla documentazione di identificazione prevista dall'art. 193 del D. Lgs. 152/2006. Sono esclusi da tale obbligo:

- i trasporti di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183 del D. Lgs. 152/2006, effettuati dal produttore iniziale degli stessi;
 - i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o da suoi incaricati;
 - i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri per singolo trasporto, sempre che nell'anno solare non si abbiano più di cinque conferimenti.
12. La quantità massima conferibile per le singole tipologie di rifiuto raccolte con il servizio domiciliare "porta a porta" sono determinate dalla volumetria dei contenitori/sacchi forniti in dotazione dal Comune alle utenze domestiche e non domestiche. Infatti, ove previsto il contenitore (bidone/sacco), non è possibile lasciare rifiuto all'esterno dello stesso.
13. La quantità massima conferibile per le singole tipologie di rifiuto raccolte presso il centro di raccolta è pari a 36 mc all'anno. Le quantità consentite per giorno di apertura sono le seguenti:
- 1,50 mc di materiale ingombrante
 - 1,50 mc di imballaggi in materiali misti
 - 3,00 mc di verde e sfalci (tale limite si riferisce al verde e agli sfalci prodotti esclusivamente sulle superfici occupate dalle utenze domestiche e non domestiche, mentre non trova applicazione per le imprese/attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato per le quali è necessario far riferimento alla disciplina specifica di cui al successivo comma 15 e all'art. 19).
 - 0,20 mc di inerti (pari a circa 10 secchi da 20 litri)
 - 1,00 mc di legno
 - 2,00 mc di carta e cartone
 - 1,00 mc di plastica
 - 0,50 mc di vetro
 - 3,00 mc di metalli
 - 4 pneumatici senza cerchioni
14. Quantità superiori possono essere conferite presso i centri di raccolta in maniera differenziata a titolo oneroso con il Comune e nel rispetto degli eventuali obblighi sul trasporto dei rifiuti.
15. Il conferimento del rifiuto "verde e ramaglie" presso i centri di raccolta da parte delle "attività professionali/imprenditoriali di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" potrà avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni.
- 15.1 – Se il rifiuto "verde e ramaglie" viene prodotto presso un'utenza avente posizione TARI attiva nel Comune, il conferimento di tale rifiuto da parte delle "attività professionali/imprenditoriali di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" potrà avvenire nel rispetto dei limiti quantitativi di cui al precedente comma 13 e detto conferimento non sarà soggetto ad alcun esborso ulteriore rispetto a quanto dovuto dall'utenza a titolo di TARI/ (o in alternativa) . In tal caso al conferimento presso al centro di raccolta dovrà essere presente anche l'utenza del Comune dalla quale origina il rifiuto.
- 15.2 - Se il rifiuto "verde e ramaglie" NON viene prodotto presso un'utenza avente posizione TARI attiva nel Comune, il conferimento di tale rifiuto da parte delle "attività professionali/imprenditoriali di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- ad opera delle sole "attività professionali/imprenditoriali di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" che risultano avere un'utenza TARI attiva nel Comune;
 - trattandosi di servizio a domanda individuale, lo stesso sarà a titolo oneroso con addebito tariffario da parte del Comune o in alternativa dietro versamento di un corrispettivo in

favore del Gestore del servizio. In questo secondo caso previa stipula di apposito contratto, e secondo le tariffe che verranno deliberate annualmente dal Comune;

- in ogni caso nel rispetto degli obblighi sul trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e secondo le limitazioni di cui al successivo art. 19.

16. Nel centro di raccolta verrà esposto ben visibile un avviso conforme all'allegato 1, che riporta le principali norme di comportamento degli utenti nei centri di raccolta stessi.
17. Gli indumenti smessi ma riutilizzabili possono essere conferiti presso i contenitori dislocati sul territorio. Gli stracci e gli indumenti non riutilizzabili possono essere conferiti presso i centri di raccolta.

ART. 8. LIMITI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per garantire la funzionalità del servizio e per tutelare la salubrità dell'abitato e dell'ambiente, le utenze di superficie superiore a 1.000 mq possono conferire in via ordinaria al servizio pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma 5, un quantitativo annuo non superiore al prodotto della superficie imponibile per il valore del coefficiente di produttività Kd, di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, al DPR 158/1999, assunto nel valore deliberato nell'anno precedente dal Comune e aumentato del 20%.
2. Qualora l'utente ritenga di superare il detto valore massimo deve darne comunicazione scritta al Gestore del servizio di raccolta entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento, indicando le tipologie di rifiuto col relativo codice EER e le quantità previste. Il Gestore comunica, entro il successivo mese di novembre, le misure organizzative atte ad assorbire i maggiori conferimenti e la data di effettiva implementazione.
3. I maggiori quantitativi comunicati o riscontrati a consuntivo saranno opportunamente considerati nella determinazione dell'addebito delle somme dovute dall'utente per la prestazione del servizio pubblico (tassa o tariffa), con le modalità previste dal relativo regolamento.
4. Qualora il gestore non comunichi tempestivamente le misure organizzative di cui al comma precedente, i rifiuti eccedenti il predetto limite dovranno essere conferiti e gestiti al di fuori del servizio, a cura e spese del produttore, che ne comproverà l'effettuazione trasmettendo al Gestore idonea dichiarazione dell'impresa conferitaria entro il gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Fermo restando il rispetto dei limiti di produzione annua per la classificazione di rifiuti urbani, il Gestore o il Comune potranno attivare, anche a titolo oneroso, per alcune tipologie di rifiuti prodotte in quantità significative, specifiche forme di raccolta selettiva e dedicata. I produttori di tali rifiuti dovranno assicurare un conferimento separato rispettando le modalità organizzative dei servizi dedicati.

ART. 9 – CONFERIMENTO NEI CONTENITORI STRADALI.

1. Il presente articolo è applicabile nel caso in cui il Comune utilizzi la raccolta dei rifiuti mediante contenitori stradali dotati di sistemi elettronici di controllo degli accessi o nel caso in cui il Comune abbia attivato la raccolta dei tessili sanitari (pannolini e pannoloni) mediante postazioni fisse.
2. I contenitori stradali possono essere provvisti di apposito dispositivo di controllo degli accessi e di limitazione volumetrica dei conferimenti. In tal caso saranno accessibili solo dagli utenti del Comune muniti di apposita tessera (badge o anche CRS/CNS) o chiavetta elettronica.
3. Le postazioni fisse destinate alla raccolta di tessili sanitari (pannolini e pannoloni), provenienti dalle utenze domestiche, saranno provvisti di apposito dispositivo di controllo degli accessi. Tali postazioni saranno accessibili solo dagli utenti del Comune abilitati (utenti con figli di età inferiore ai 3 anni e utenti con problemi di salute) muniti di apposita tessera (badge o anche

CRS/CNS) o chiavetta elettronica. Per ottenere l'abilitazione e poter accedere alle postazioni fisse, ottenendo la tessera/chiavetta o l'abilitazione della CRS/CNS, l'utenza dovrà inoltrare apposita richiesta al Comune con le modalità che verranno appositamente definite.

4. Tutte le utenze devono dotarsi del dispositivo (tessera o chiavetta) necessario per poter utilizzare i contenitori stradali o postazioni fisse nei quali devono essere inseriti i rifiuti previsti suddivisi per frazioni merceologiche distinte. La prima dotazione di tessera/chiavetta è attribuita gratuitamente.
5. In caso di smarrimento della tessera/chiavetta elettronica l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi del Comune, che provvederà a consegnarne una nuova a fronte del versamento di un corrispettivo fissato dal Comune.
6. E' vietato:
 - a) depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai contenitori stradali;
 - b) prelevare dai contenitori il materiale depositato;
 - c) conferire nei contenitori cenere ancora calda o sostanze infiammabili che possono danneggiare il contenitore;
 - d) parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di conferimento;
 - e) danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, bidoni, cestini, cassoni).

ART. 10 - DIVIETI

1. Non possono essere conferiti al pubblico servizio i seguenti rifiuti:
 - a. i rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi;
 - b. le sostanze liquide, salvo per le sostanze di cui è specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
 - c. i materiali accesi o facilmente infiammabili;
 - d. materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - e. le ulteriori sostanze non conferibili per legge o per specifiche disposizioni del presente regolamento.
2. E' vietata ai non addetti al servizio qualsiasi forma di cernita o prelievo dei rifiuti già conferiti al servizio, compresi gli indumenti od oggetti conferiti nei contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o imbrattare i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, compresi i cassonetti, i cestini portarifiuti e i contenitori per sfalci e potature; sui contenitori individuali è consentita solo l'apposizione di scritte identificative dell'utente.
4. Ai soggetti non titolari di utenza nel comune ai fini del prelievo sui rifiuti è vietato conferire rifiuti al servizio pubblico, compresi i punti di conferimento fissi o le piattaforme ecologiche/centri di raccolta, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme del presente regolamento.
5. E' vietato l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, anche se racchiusi in sacchetti o in recipienti, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi i corsi d'acqua, le rogge, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde, le caditoie e gli scarichi. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero entro un termine congruo dei rifiuti accumulati a carico dei soggetti obbligati. Persistendo l'inadempienza, alla rimozione dei rifiuti e alle ulteriori opere di pulizia provvederà il gestore del servizio pubblico su incarico del Comune, che si rivarrà degli oneri sui responsabili.

ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e, se istituita, alla competente autorità d'ambito, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e possono essere reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 12 - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento, esclusivamente tramite il conferimento al centro di raccolta.
2. Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) ritiro su chiamata per i soli RAEE di grandi dimensioni, previa prenotazione, con le modalità stabilite dal Comune o dal Gestore del servizio. Per ogni ritiro è garantito il prelievo di massimo cinque pezzi con un limite volumetrico complessivo pari a 3 mc. Deve essere inoltre osservato un limite di dimensione (mobili smontati lunghezza massima di un lato 2,60 metri corrispondente all'anta di un guardaroba) sia di peso (max 60 kg corrispondente all'elettrodomestico più pesante quale una lavatrice). I predetti limiti sono modificabili con la delibera delle tariffe relative al prelievo sui rifiuti urbani;
 - b) conferimento dei piccoli elettrodomestici, con le modalità stabilite dal Comune o dal Gestore del servizio, presso l'apposito servizio stazionario denominato Ecomobile o Ecar.
3. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento solo presso il centro di raccolta, nel rispetto degli eventuali obblighi sul formulario di trasporto e nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dal presente regolamento.
4. I soggetti iscritti nel registro delle imprese che, nell'ambito di un'attività commerciale, hanno l'obbligo del ritiro gratuito di apparecchiature elettriche o elettroniche da utenze domestiche, possono conferirle al centro di raccolta comunale nel rispetto del D. Lgs. 49/2014 e s.m.i..

ART. 13 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Le pile (“a stilo” o “a bottone”) devono essere ritirate dai relativi rivenditori o conferite presso gli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale.
2. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi, previa eliminazione dell’imballaggio esterno, esclusivamente negli appositi contenitori di cui ogni farmacia deve dotarsi oppure nei contenitori posizionati sul territorio comunale e strutturati in modo tale da contenere la fuoriuscita di liquidi e da consentire l’asporto dei rifiuti da parte del servizio pubblico, ovvero da imprese a ciò autorizzate.
3. I prodotti e relativi contenitori etichettati “T” (tossici), “F” (infiammabili) o “X” (irritanti, nocivi) - in particolare relativi a prodotti per la pulizia per la casa (ammoniaca, candeggina, trielina, solventi, diluenti), per il giardinaggio (biocidi e fitofarmaci), per l’auto (lucidante, detergente, ecc.), per l’igiene (cosmetici, lacche, ecc.), per il fai da te (vernici, colle, diluenti, solventi) -, nonché le lampade a scarica, i rifiuti classificati come vernici, inchiostri, adesivi, rifiuti classificati come solventi sono conferiti presso l’apposito servizio denominato “Ecomobile o Ecocar”.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono solo per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, mentre le utenze non domestiche devono provvedere allo smaltimento di tali sostanze tramite imprese autorizzate.

ART. 14 - RIFIUTI AGRICOLI

1. Il Gestore può attivare servizi di raccolta per:
 - a) rifiuti dell’attività di ristorazione o ricettiva in strutture agricole (agriturismo);
 - b) rifiuti delle attività agricole connesse;
 - c) teli plastici di uso agricolo (serre, pacciamature) purché puliti;
 - d) contenitori vuoti di fitofarmaci o di fertilizzanti utilizzati in agricoltura.
2. I rifiuti di cui alla lettera c) dovranno essere stati lavati e conferiti in conformità delle prescrizioni contenute ai punti 3 e 4 della D.G.R. Lombardia 14.2.2000 n. 6/48177 (in 1° Suppl. straord. Al BURL n. 30 del 25.7.2000). L’avvenuta bonifica dovrà essere attestata dal produttore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il conferimento è effettuato, con le modalità e nei luoghi a ciò deputati, previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario/documenti di trasporto.

ART. 15 - MATERIALI INERTI

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche possono essere conferiti presso i centri di raccolta in maniera differenziata, sino al quantitativo massimo indicato all’articolo 7.
2. Il Comune può attivare servizi per il conferimento di ulteriori rifiuti da attività edilizia, indicandone le modalità e i luoghi di conferimento, previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.

ART. 16 - VEICOLI A MOTORE

1. I materiali prodotti da utenze domestiche e composti essenzialmente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali derivanti da riparazioni e sostituzioni relative al proprio veicolo a motore possono essere conferiti in maniera differenziata presso i centri di raccolta.

2. Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi o mezzi simili che intenda disfarsene, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 231 d.lgs. 152/2006.
3. Il Comune può attivare servizi per il conferimento di pneumatici fuori uso da parte di utenze non domestiche, indicandone le modalità e i luoghi di conferimento, previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.

ART. 17. OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI

1. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore al centro di raccolta, ovvero presso gli ulteriori punti di raccolta organizzati dal Comune sul territorio (contenitori stradali).
2. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti da attività di ristorazione o da attività di somministrazione al pubblico di alimenti e vivande sono rifiuti speciali e pertanto non possono essere conferiti al servizio pubblico. In tali casi può essere attivata la raccolta con il Gestore del servizio.
3. I contenitori utilizzati per la raccolta e il conferimento degli oli vegetali, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

ART. 18 – RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

1. I rifiuti urbani costituiti da imballaggi secondari e/o terziari devono essere conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico per frazioni merceologiche distinte ed esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) presso i centri di raccolta nel rispetto degli obblighi sul documento di trasporto dei rifiuti;
 - b) richiedendo un servizio dedicato di raccolta presso l'utenza, sulla base di un contratto oneroso con il gestore del servizio.

ART. 19 - SFALCI E POTATURE - AUTOCOMPOSTAGGIO

1. Sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato riferito a superfici estranee ad utenze aventi posizioni TARI attive nel territorio comunale, prodotte nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali di manutenzione del verde, possono essere conferiti al centro di raccolta in maniera differenziata nel rispetto degli obblighi sul documento di trasporto e secondo quanto disposto dal precedente art. 7, commi 13 e 15. Il conferimento avverrà a titolo oneroso con addebito tariffario da parte del Comune o in alternativa dietro versamento di un corrispettivo in favore del Gestore del servizio. In questo secondo caso previa stipula di apposito contratto, e secondo le tariffe che verranno deliberate annualmente dal Comune. Per il conferimento ai centri di raccolta è previsto un limite giornaliero di 3 mc e un numero di accessi annui pari a 50.
2. Sfalci e potature prodotti NON nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali di manutenzione del verde, possono essere conferiti in maniera differenziata presso il centro di raccolta solo se derivanti dalle aree verdi delle utenze domestiche o non domestiche ubicate nel territorio comunale e nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 7, comma 13 che precede.

3. Le sole utenze domestiche possono richiedere di poter fruire del servizio di raccolta porta a porta per i rifiuti di sfalci e potature, se attivato dal Comune. Tale servizio potrà avvenire anche a titolo oneroso qualora stabilito dal Comune con il Regolamento delle Tariffe.
4. La fruizione delle eventuali agevolazioni tariffarie correlate all'auto-compostaggio domestico è subordinata alla dimostrazione di essersi dotato di specifico contenitore progettato per il compostaggio (composter), alla eventuale restituzione del contenitore adibito al conferimento della frazione umida e all'accettazione dei controlli che saranno disposti dal comune circa la regolare tenuta e gestione del composter.
5. Il soggetto che attiva il compostaggio domestico deve:
 - a) evitare esalazioni moleste, nonché ogni danno o pericolo di danno all'ambiente o alla tutela igienico-sanitaria;
 - b) inserire nel composter solo materiali idonei a subire il processo di compostaggio, quali rifiuti di cucina, scarti del giardino e dell'orto, segatura e trucioli da legno non trattato, cenere di combustione di scarti vegetali; non sono in particolare inseribili: metalli, plastica e gomma, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata;
 - c) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche per garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - d) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici.

Art. 20. RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti ordinari, come fiori secchi, corone, carte, ceri, sostanze provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde, prodotti nelle aree cimiteriali devono essere stoccati in appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno dei cimiteri.
2. I rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla tumulazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente trattati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.
3. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio lo smaltimento e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

TITOLO IV - GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 21 – ZONE E MODALITA'

1. Il servizio di raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto dal gestore del servizio nell'ambito del territorio comunale definito come "Centro Abitato", determinato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e/o rideterminato con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati.
2. Rientrano nella zona servita anche le utenze che ivi abbiano anche il solo imbocco alla pubblica via. Le utenze ubicate al di fuori dell'area di svolgimento del servizio devono comunque fruire del servizio, portando i rifiuti al più vicino punto di conferimento.

3. Le modalità di svolgimento del servizio devono soddisfare le esigenze della zona servita per frequenza, tipologia di sostanze raccolte e livelli gestionali.
4. I contenitori dei rifiuti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei contenitori stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
5. I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia. Tutti i contenitori posti in prossimità della viabilità devono essere dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.
6. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio d'intesa con il Comune; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico.
7. Il Comune promuove accordi di programma fra gli enti proprietari delle strade e i gestori dei Servizi per garantire la pulizia delle aree di rispettiva competenza.
8. Qualora la raccolta o il trasporto dei rifiuti siano effettuate congiuntamente ad altri Comuni, il soggetto gestore dovrà curare la distinta misurazione e registrazione dei rifiuti raccolti in ogni territorio comunale.

ART. 22 - SERVIZI SPERIMENTALI

1. Il Comune può attivare in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, per perseguire obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti o di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

ART. 23 – RACCOLTA E SPAZZAMENTO

1. La raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, in giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. In funzione dei programmi di raccolta verranno stabiliti e comunicati gli orari di conferimento per gli utenti.
2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni d'inquinamento acustico degli spazi urbani.
3. Di norma il personale addetto al servizio non può accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni e proprietà private.
4. In casi particolari il Comune può autorizzare o prescrivere a singole utenze di raggruppare i propri rifiuti all'interno della proprietà privata, garantendone l'accesso al gestore del pubblico servizio.
5. La pulizia della carreggiata stradale con sistemi manuali o meccanizzati potrà avvenire a richiesta del Comune o in base ad una programmazione per zone ed orari stabiliti dal Comune. In tal caso il programma di spazzamento dovrà essere pubblicato sul sito del Gestore. Al fine di consentire l'espletamento di dette operazioni, il Comune assumerà gli atti necessari di concerto con il gestore del servizio.

ART. 24 – TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della vigente normativa sui rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale.
3. Per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta, l'Amministrazione Comunale può istituire specifiche corsie preferenziali, zone protette al traffico veicolare, ecc.

ART. 25 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO

1. Il gestore del Servizio può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento fisse o mobili, attuando tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.
2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti, delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

ART. 26 - CESTINI STRADALI

1. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti o comunque rifiuti che per peso o volume intralcino lo svolgimento del servizio.
2. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno dei cestini stradali.

Art. 27_RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI

1. Ai sensi dell'art. 232-bis del D. Lgs 152/2006 il Comune provvede installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
3. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e vietato, ai sensi del successivo art. 232-ter del medesimo D. Lgs 152/2006, l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

ART. 28 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.
2. Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani con attestati di benemeranza, conferiti di norma annualmente, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso, oppure con premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.

3. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
4. Le medesime associazioni possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
5. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
 - a) garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - b) asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
 - c) pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - d) inoltrare al Comune, con la periodicità stabilita nelle convenzioni, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
 - e) documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
 - f) dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

ART. 29 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

1. Il gestore del servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti.
2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, la scuola ed esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di informazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
3. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI DEI CITTADINI

Art. 30 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. Le superfici di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.
4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti.
5. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
6. In caso di inadempienza alle disposizioni del presente articolo e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Art. 31 - PULIZIA DEI MERCATI E BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo occupato, pertinenziale e circostante.
2. E' compito di tali soggetti raggruppare in maniera differenziata i rifiuti di qualsiasi tipo prodotti e/o provenienti dall'esercizio della propria attività e ridurne al minimo il volume. I rifiuti putrescibili (umido) devono essere preventivamente chiusi in contenitori idonei a tenuta. E' compito di tali soggetti differenziare i rifiuti con le modalità comunicate dal Comune anche mediante appositi avvisi.
3. Il comune fissa la tariffa per la pulizia delle aree dovuta dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 32 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SOSTA TEMPORANEA

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna - park e circhi assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo prima del rilascio della autorizzazione dovranno dimostrare di avere un contratto con il gestore della pulizia delle aree pubbliche o una specifica autorizzazione comunale.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a chiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che intendono effettivamente occupare ed utilizzare al fine di provvedere direttamente alla loro pulizia. Le modalità di pulizia delle aree utilizzate, le strade, le piazze, i piazzali circostanti e limitrofi saranno concordate con il gestore del servizio pubblico.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 2 e 3.

ART. 33 - CONCESSIONARI DI AREE PUBBLICHE

1. I gestori di attività artigianali, commerciali e di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati

contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura dell'attività l'area in dotazione deve risultare perfettamente ordinata e pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, pur non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo utilizzano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, dagli spazi antistanti e circostanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
5. In caso di recidiva nelle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico fino a dieci giorni.

Art. 34 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI OBBLIGO RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area utilizzata. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.
3. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché al procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 35 - OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E FORTI PRECIPITAZIONI.

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Comune può disporre, anche con propria ordinanza, obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, si deve provvedere senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. In caso di forti precipitazioni è richiesta la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via per liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali, quali le foglie degli alberi, che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua.

ART. 36 - VOLANTINAGGIO - CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO

1. E vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico, o lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili. Tal divieto non si applica ai volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione
2. Quando l'attività di volantaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.
4. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
5. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art.37 - DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.
4. In caso di inosservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3 la pulizia è effettuata a cura del comune, con addebito ai responsabili delle spese.
5. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal comune sono tenuti a rispettare le norme per l'uso, appositamente indicate. Il comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 38 – CONTROLLI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento o da esse richiamate sono accertate dal personale della polizia locale e dagli addetti ai servizi ecologici del Comune, nonché dal personale del gestore del pubblico servizio incaricato con apposita deliberazione della Giunta comunale.
2. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa.
3. Potranno essere eseguiti controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori, anche in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento e la qualità effettiva del materiale conferito da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
4. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri-confezionamento.
5. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà il successivo l'iter procedimentale.

ART. 39 – SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate nella misura del pagamento in misura ridotta, con deliberazione della Giunta Comunale.
2. In conformità all'art. 7 bis del D.lgs, 267/200, salvo diversa disposizione di legge, o se non diversamente stabilito così come previsto dal comma due del presente articolo, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
3. Come previsto dall'art. 16 c. 2 della Legge 689/81, così come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, per le violazioni ai regolamenti comunali la Giunta comunale, con apposita deliberazione, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 di cui al precedente comma.
4. Quando le norme del presente regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o comportamento o la rimessa in ripristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della violazione.
5. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio Ecologia che notizierà in merito l'Ufficio di Polizia Locale accertatore.

6. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, addebitando le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione a carico del trasgressore.

ALLEGATO 1

PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI NEL CENTRO DI RACCOLTA (articolo 8, co. 12)

IL CENTRO DI RACCOLTA

1. Il *Centro di Raccolta* è un impianto di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale, complementare ai servizi di raccolta "porta a porta"/"stradale", destinato ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte degli utenti.

2. Le modalità di gestione, ivi comprese le tipologie di rifiuti ammessi, sono disciplinate dall'autorizzazione dell'organo competente rilasciata ai sensi del D.M. 4 aprile 2008 e s.m.i., e dalle

disposizioni operative definite dal Gestore del servizio pubblico, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

3. Gli orari di apertura del Centro di Raccolta sono definiti dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale e comunicati all'utenza attraverso i sistemi di comunicazione previsti per la gestione dei rifiuti ovvero mediante apposita cartellonistica affissa all'esterno del Centro di Raccolta stesso. Nelle festività nazionali il centro di raccolta è chiuso.

4. Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può definire giorni e fasce orarie differenziate per il conferimento di rifiuti da parte delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche.

5. Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione della raccolta differenziata all'interno del Centro di Raccolta, come pure di modificare l'elenco delle tipologie di rifiuti raccolti, qualora vengano a mutare le esigenze tecniche ed organizzative.

ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA

1. Al Centro di Raccolta possono accedere:

-le utenze domestiche per il conferimento di rifiuti urbani, ingombranti e non, provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione ubicati nel territorio comunale;

-le utenze non domestiche aventi sede sul territorio comunale per il conferimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti nel territorio comunale e dei rifiuti elettrici ed elettronici. Le utenze non domestiche non possono conferire scarti derivanti dalla propria produzione e rifiuti pericolosi;

-gli addetti ai servizi di igiene urbana per il conferimento dei rifiuti oggetto del contratto di servizio.

Il conferimento dei rifiuti avviene nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni stabilite dal Gestore, in accordo con il Comune, e diffuse tramite appositi avvisi.

2. L'accesso alle utenze può essere regolamentato mediante sistema informatizzato e conseguente utilizzo di CRS o CNS per le utenze domestiche ovvero di apposito badge per le utenze non domestiche.

RIFIUTI AMMESSI NEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti con le modalità di indicate:

- a) **LEGNO:** (es. beni durevoli quali mobili, serramenti; imballaggi). I mobili particolarmente voluminosi devono essere smontati o ridotti di volume e separati da elementi in materiali diversi (specchi, vetri, metalli, plastiche).
- b) **FERRO E ROTTAMI METALLICI:** (es. reti, stendibiancheria, pentolame, scaffali, biciclette). Non possono essere conferiti ciclomotori, filtri dell'olio lubrificante, residui di lavorazione dei metalli quali trucioli e polveri, imballaggi metallici contaminati da sostanze pericolose.
- c) **CARTA E CARTONE:** la raccolta può essere congiunta, o differenziata con contenitori separati per imballaggi in cartone e carta. Non possono essere conferiti prodotti in carta accoppiata (es. tappezzeria, carta plastificata).
- d) **VETRO INGOMBRANTE:** (es. lastre, specchi, acquari, damigiane). Devono essere asportate parti in materiali diversi (cornici, profili, paglia dalle damigiane, arredi e impianti elettrici degli acquari).
- e) **VETRO NON INGOMBRANTE:** bottiglie bicchieri, vasetti. Raccolta analoga al servizio di ritiro "porta a porta";
- f) **PLASTICHE DURE:** (es. cassette, taniche, secchi, vasi, tubi, cellophane, reggette, film termoretraibile, arredi giardino, giocattoli). Non possono essere conferiti gli imballaggi in plastica e metalli destinati esclusivamente al ritiro "porta a porta".
- g) **MACERIE E ALTRI RIFIUTI INERTI:** (vasi in cemento e terracotta, piatti e tazze in ceramica e porcellana, sassi, lavandini e altri sanitari in ceramica). Non sono ammessi manufatti in cemento-amianto (Eternit), cartongesso, lana di vetro, guaine bituminose, sacchi e secchi di plastica. Per le utenze domestiche è consentito il conferimento di modeste quantità ed occasionalmente, riferite a piccoli interventi edili eseguiti direttamente dall'utenza domestica nella propria abitazione. Il conferimento non è consentito alle utenze non domestiche, trattandosi di rifiuti speciali.
- h) **SCARTI DI GIARDINAGGIO:** (rami, erba, foglie, piante orticole e ornamentali). Non possono essere conferiti frutta e verdura avariati (da conferire con la frazione umida raccolta "porta a porta"), sassi, ceppi e tronchi di alberi. I rami non devono superare la lunghezza di 2 m.
- i) **RIFIUTI INGOMBRANTI:** (es. materassi, poltrone, moquette, linoleum ecc.). La raccolta riguarda tutti i materiali non riciclabili e non riferiti alle altre raccolte differenziate in atto presso il Centro di Raccolta.
- j) **OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI:** derivanti dalla cottura e dalla conservazione degli alimenti.

2. Il Gestore in accordo con il Comune, istituisce o potrà istituire la raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuti quali POLISTIROLO, INDUMENTI SMESSI ecc.

3. I limiti quantitativi dei rifiuti che possono essere conferiti al centro di raccolta sono stabiliti all'art. 7 del REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI.

4. Presso il Centro di Raccolta sono istituite, o potranno essere istituite, raccolte differenziate di rifiuti urbani esterni derivanti dall'attività spazzamento meccanizzato del suolo pubblico, dallo svuotamento dei cestini stradali e dalla rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio comunale. Il conferimento di tali rifiuti urbani è riservato agli addetti ai servizi di igiene urbana.

CENTRO DEL RIUTILIZZO

1. In base a quanto previsto dall'art. 181 comma 6 del D. Lgs. 152/2006, il Comune può individuare appositi spazi attrezzati presso il centro di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Gli utenti che accedono al Centro di Raccolta sono tenuti, a richiesta del personale di custodia, ad esibire un documento di identità al fine di attestare la loro residenza sul territorio comunale.
2. Gli utenti devono rispettare i giorni e gli orari di accesso e trattenersi nel Centro di Raccolta per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.
3. Gli utenti sono obbligati a conferire autonomamente i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
4. E' vietato il conferimento presso il Centro di Raccolta comunale di rifiuti diversi da quelli per i quali é istituita la relativa raccolta.
5. Gli utenti devono rispettare la segnaletica ed il senso di marcia (ingresso/uscita) e parcheggiare le autovetture in modo da non intralciare le corsie di transito.
6. Gli utenti devono assicurare la separazione dei rifiuti, secondo l'organizzazione delle raccolte differenziate, prima dell'ingresso al Centro di Raccolta al fine di ridurre i tempi di permanenza nell'impianto.

OBBLIGHI DEL GESTORE DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Il personale presente nel Centro di Raccolta è tenuto a controllare e custodire l'area vigilando costantemente sugli accessi e sui conferimenti. In particolare, il personale di custodia è tenuto a:
 - curare l'apertura e la chiusura del Centro di Raccolta negli orari prefissati;
 - essere costantemente presente durante gli orari di apertura;
 - verificare che nel Centro di Raccolta accedano i soli soggetti aventi diritto, eventualmente richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - accertarsi che i rifiuti conferiti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
 - fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento;
 - aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta;
 - curare la pulizia dell'area e mantenervi l'ordine;
 - evitare o ridurre al minimo i disagi dovuti a rumore, scarichi, odori e attuare tutto quanto possibile per garantire la protezione dell'ambiente e della salute;
 - rimuovere eventuali rifiuti abbandonati nelle immediate adiacenze del Centro di Raccolta, immettendoli negli appositi contenitori presenti all'interno dell'impianto stesso;
 - richiedere tempestivamente gli svuotamenti dei contenitori in modo che essi siano sempre accessibili e utilizzabili per il conferimento dei rifiuti;
 - assicurare che i contenitori e, in generale tutta l'area, siano mantenuti in normali condizioni igienico-sanitarie;
 - mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti degli utenti;
 - segnalare al Comune ogni anomalia che dovesse verificarsi nel corso della gestione del Centro di Raccolta;
 - comunicare al Comune, eventualmente chiedendo un immediato intervento della Polizia Locale o di altre forze dell'ordine, eventuali comportamenti illeciti o pericolosi;

DIVIETI ALL'INTERNO DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Presso il Centro di Raccolta è fatto espresso divieto di:

- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- accedere al di fuori degli orari e dei giorni di esercizio salvo che da parte del personale autorizzato;
- abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti;
- introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito;
- intralciare l'accesso e il conferimento da parte degli altri utenti o le attività dei mezzi operativi;
- trattenersi nell'impianto oltre il tempo necessario all'attività di conferimento dei propri rifiuti.

ALLEGATO 2

Prima dotazione di contenitori per la raccolta differenziata (articolo 7, co. 6)

Con riferimento ai servizi di raccolta domiciliare:

- ad ogni utenza domestica e non domestica, singola o plurima o condominiale, verranno consegnati contenitori (bidoni o sacchi) in quantità e di tipologie idonee a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani;
- la quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze sono determinati in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni utenza desunta dai coefficienti di produttività potenziale della categoria di appartenenza.

| RIFIUTO INDIFFERENZIATO | Utenze domestiche | Utenze non domestiche |
|---|---|---|
| Raccolta domiciliare “porta a porta” | Contenitore della capacità lt. 40 (o superiori in funzione dell’utente) di colore grigio con logo e dotato di tag RFID associato ai dati dell’utente. | Contenitore della capacità lt. 40 o 120 o 240 o 360 o lt. 1.100 di colore grigio con logo e dotato di tag RFID associato ai dati dell’utente. |

| FRAZIONE ORGANICA RIFIUTO SOLIDO URBANO (F.O.R.S.U.) | Utenze domestiche | Utenze non domestiche |
|---|--|---|
| Raccolta domiciliare “porta a porta” | Contenitore da esposizione della capacità lt. 25 (o superiori in funzione dell’utente) di colore marrone e con logo. Eventuale contenitore da sotto-lavello areato colore marrone | Contenitore della capacità lt. 25 o 120 o 240 di colore marrone con logo e eventuale serratura. Eventuale contenitore da sotto-lavello areato colore marrone |

| CARTA E CARTONE | Utenze domestiche | Utenze non domestiche |
|---|--------------------------|--|
| Raccolta domiciliare “porta a porta” | Nessuna dotazione | Contenitore della capacità lt. 120 o 240 o 360 o 1.100 di colore blu con logo e eventuale serratura. |

| PLASTICA E LATTINE | Utenze domestiche | Utenze non domestiche |
|---|--|--|
| Raccolta domiciliare “porta a porta” | Sacchi in plastica della capacità lt. 110, di colore giallo semitrasparente con logo | Sacchi in plastica della capacità lt. 110, di colore giallo semitrasparente con logo. <u>O in alternativa</u> |

| | | |
|--|--|--|
| | | Contenitore della capacità lt. 240 o 360 o 1.100 di colore giallo con eventuale serratura. |
|--|--|--|

| VETRO | Utenze domestiche | Utenze non domestiche |
|---|---|---|
| Raccolta domiciliare “porta a porta” | Contenitore della capacità lt. 30 di colore verde con logo. | Contenitore della capacità lt. 30 o 40 o 120 o 240 di colore verde con logo ed eventuale serratura. |

| TESSILI SANITARI | Utenze domestiche |
|--------------------------------------|---|
| Raccolta con postazione fissa | <p>Chiavetta/tessera/badge identificativi per effettuare l’accesso alla postazione cassonetto. E’ ammesso in alternativa l’utilizzo di CRS/CNS e in tal caso nulla verrà fornito.</p> <p>L’utenza per poter accedere alle postazioni dovrà farsi abilitare e inoltrare apposita richiesta al Comune</p> |
| | |